

Publicato il 21/04/2017

N. 01696/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01911/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2017, proposto dal Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga, Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova N. 96;

contro

Signori Francesco Passerini Glazel, Maria Passerini Glazel Pagano, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Giorgio Allocca, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Allocca in Roma, viale Tiziano N.108; Provincia di Brescia non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) – Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fossati, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in

Roma, via Cicerone 44;

Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Colombo, Emanuela Beacco, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – Sezione Staccata di Brescia-
SEZIONE I n. 47/2017.

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Passerini Glazel e di Maria Passerini Glazel Pagano e l'appello incidentale da questi proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Ballerini, Allocca, Fontana, Fossati, Corbyons e Colombo;

rilevato che l'appello cautelare prospetta delicate problematiche (tra le quali anche il sospetto di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31) da vagliare compiutamente con sollecitudine nella competente sede di merito;

rilevato peraltro che nelle more della delibazione di merito appare doveroso non adottare statuizioni dalle quali possano discendere effetti irreversibili e che appare in tal senso preponderante l'interesse prospettato dall'amministrazione comunale

appellante;

rilevato che può sin d'ora fissarsi la trattazione del merito alla pubblica udienza del 5 ottobre 2017.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1911/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa la trattazione del merito alla pubblica udienza del 5 ottobre 2017.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Taormina

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

